



Comune di Codogno

Provincia di Lodi



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

Approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 88 del 29 novembre 2012

Ripubblicato dal 3 dicembre al 17 dicembre 2012

In vigore dal 18 dicembre 2012

Modificato dal Consiglio Comunale con atto n. 45 del 24 luglio 2014

Ripubblicato dall'8 agosto 2014 al 23 agosto 2014

In vigore dal 24 agosto 2014

Art. 1 – Istituzione

1. Il Comune di Codogno istituisce il Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR) come organismo di educazione delle nuove generazioni alla democrazia e alla partecipazione.
2. Il CCR è strumento utile agli adulti per conoscere e approfondire il punto di vista dei bambini e dei ragazzi.
3. Il CCR svolge le proprie funzioni in modo libero ed autonomo: la sua organizzazione e le modalità di elezione sono disciplinate dal presente regolamento.

Art. 2 – Requisiti di eleggibilità e durata in carica

1. Il CCR dura in carica per due anni scolastici a partire da quello del suo insediamento
2. Possono essere eletti Consiglieri gli alunni delle classi seconde delle Scuole Secondarie di I grado di Codogno che aderiscono all'iniziativa. Le scuole possono decidere di aderire all'iniziativa anche con le classi terze. In questo caso nel secondo anno di mandato del CRC i ragazzi decaduti verranno sostituiti da altri della medesima sezione.
3. Le scuole comunicano il numero delle classi aderenti entro il 1 ottobre dell'anno in cui è previsto l'insediamento

Art. 3 – Costituzione e funzionamento del CCR

1. Il CCR:
 - è costituito da 2 rappresentanti (un maschio e una femmina) per ogni classe che aderisce all'iniziativa qualora aderiscano un numero di classi maggiore o uguale a 7 e da 4 rappresentanti (due maschi e due femmine) qualora aderiscano un numero di classi maggiore o uguale a 3 e sino a 6. In presenza di meno di 3 classi aderenti non verrà costituito per quell'anno scolastico. Le scuole potranno stabilire che singole classi possano eleggere rappresentanti appartenenti allo stesso sesso, purchè in ogni scuola entrambi i sessi siano rappresentati in Consiglio in misura paritaria
 - è presieduto dal Sindaco dei Ragazzi;
 - ha funzioni propositive e consultive ed adotta decisioni in riferimento alle varie esigenze ed istanze che provengono dal mondo giovanile;
 - può formulare al Sindaco del Comune proposte, richieste e pareri.
2. Le decisioni prese dal CCR non sono vincolanti per l'Amministrazione Comunale, ma la medesima si impegna a prendere seriamente in considerazione tali decisioni.
3. Le decisioni di cui al precedente comma, sono verbalizzate dalle insegnanti che assistono alla seduta e sottopongono le istanze all'Amministrazione Comunale, la quale, entro 30 giorni dal ricevimento, dovrà rispondere, per iscritto o con altre modalità, illustrando la prassi che si intende seguire per le eventuali relative soluzioni.

Art. 4 – Sedute del CCR

1. Le sedute del CCR sono pubbliche.
2. Il CCR dovrà riunirsi almeno 2 volte durante ogni anno del suo mandato.

3. La sede del CCR è la Sala Consiliare del Palazzo Municipale

Art. 5 – Competenze del Consiglio Comunale dei Ragazzi

1. Il CCR si occupa di:

- ambiente;
- sport e tempo libero;
- cultura e spettacolo;
- viabilità;
- istruzione

Art. 6 – Seggi elettorali

1. Ogni singola istituzione scolastica provvede a costituire in ogni classe che aderisce all' iniziativa un seggio elettorale che sarà composto da due scrutatori ed un presidente individuati tra gli studenti. Assumerà le funzioni di segretario dei seggi costituiti un insegnante

Art. 7 – Elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi

1. Le elezioni si svolgeranno secondo le seguenti modalità:

- nomina del seggio elettorale ed elezioni dei componenti il Consiglio dei Ragazzi attraverso votazioni da effettuarsi tra tutti gli scolari e gli studenti appartenenti alle classi interessate;
- ogni classe eleggerà un numero di Consiglieri pari a quanto previsto dall' art. 3 comma 1;
- ogni alunno esprimerà un numero di preferenza pari ai candidati da eleggere attenendosi, per quanto riguarda il sesso dei candidati, alle indicazioni fornite dalla scuola ;
- la votazione è segreta;
- sono proclamati Consiglieri il maschio/ i maschi e la femmina/le femmine che avranno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti tra due maschi o tra due femmine verrà proclamato Consigliere il candidato o la candidata di maggiore età, fatta salva la facoltà data alla scuola di stabilire che singole classi possano eleggere rappresentanti appartenenti allo stesso sesso.;
- i risultati saranno consegnati alla Dirigente della Scuola appena terminate le procedure di rito per l'inoltro al Sindaco del Comune di Codogno;
- il Sindaco pubblica e proclama, entro sette giorni dal ricevimento dei risultati, gli eletti nel Consiglio Comunale dei Ragazzi;
- il Sindaco entro 10 giorni dalla proclamazione, convoca il Consiglio Comunale dei Ragazzi per l'insediamento dell'organismo consiliare giovanile, per l'elezione del Sindaco dei Ragazzi e la nomina degli Assessori dei Ragazzi.

Art. 8 – Elezione del Sindaco dei Ragazzi

1. Nella prima seduta, il Consigliere più anziano di età assumerà la presidenza dell'assemblea per le procedure di elezione del Sindaco dei Ragazzi.
2. Dopo aver proceduto alla nomina di due scrutatori, si procede alla elezione del Sindaco dei Ragazzi tramite votazione tra tutti i Consiglieri eletti;
3. La votazione è segreta e ogni Consigliere ha diritto ad esprimere una sola preferenza.
4. Sarà proclamato Sindaco il Consigliere che ha riportato il maggior numero di voti. A parità di preferenze si effettuerà una votazione di ballottaggio.

Art. 9 – Proclamazione del Sindaco dei Ragazzi

1. La proclamazione del neo-eletto sarà effettuata dal Sindaco del Comune di Codogno

Art. 10 – Nomina del Vicesindaco e della Giunta dei Ragazzi

1. Il neo eletto Sindaco dei Ragazzi nomina un Vicesindaco.
2. Il Sindaco dei Ragazzi nomina inoltre, scegliendoli tra i Consiglieri eletti, quattro Assessori che comporranno la Giunta dei Ragazzi.
3. La Giunta dovrà essere composta da tre maschi e da tre femmine, inclusi Sindaco e Vicesindaco.

Art. 11 – Compiti del Sindaco dei Ragazzi

1. Il Sindaco dei Ragazzi avrà il compito di convocare il Consiglio, di presiedere e disciplinare le sedute del Consiglio stesso, di convocare e presiedere la Giunta dei Ragazzi laddove lo riterrà opportuno.
2. In caso di impedimento, dimissioni o decadenza, il Sindaco dei Ragazzi è sostituito dal Vicesindaco.
3. Le dimissioni o la decadenza del Sindaco dei Ragazzi non comportano lo scioglimento del Consiglio dei Ragazzi.

Art. 12 – Compiti della Giunta Comunale dei Ragazzi

1. La Giunta dei Ragazzi dovrà preparare gli ordini del giorno da sottoporre all'attenzione e al dibattito del Consiglio Comunale dei Ragazzi. Alle sedute della Giunta parteciperà, con compiti di verbalizzatore, un insegnante individuato dalla scuola a cui appartiene il Sindaco
2. La Giunta dei Ragazzi si riunirà in un locale messo a disposizione dalla Scuola di appartenenza del Sindaco eletto
3. La Giunta dei Ragazzi potrà avvalersi del supporto di consulenti e tecnici comunali

Art. 13 – Surroga

1. Nel corso del mandato il Sindaco dei Ragazzi potrà provvedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari o decaduti con i primi dei non eletti in ciascuna classe.
2. Nell'ipotesi di dimissione del Sindaco lo stesso verrà sostituito dal primo dei non eletti della sua classe e il Consiglio provvederà alla nomina di un nuovo Sindaco